

Codice A1813A

D.D. 7 settembre 2015, n. 2120

L.R. 12/2004 e R.D. 523/1904 Autorizzazione idraulica n. 4818 per realizzazione scarico fognario con tubatura in PEAD diametro 315 mm in sx idraulica del Rio Tauneri, in Borgata Bocchette nel Comune di Giaveno (TO). Richiedente: Societa' Metropolitana Acque Torino SpA.

In data 24.04.2015 con prot. SMAT n. 25118 la Società SMAT S.p.A.- con sede in Corso XI Febbraio, 14- Torino- ha presentato istanza per il rilascio di un'autorizzazione idraulica per la realizzazione di cui in oggetto:

Realizzazione di scarico fognario relativo all'impianto di depurazione esistente in Borgata Bocchette, tra la Strada Comunale denominata Borgata Arietti ed il Rio TAUNERI; in particolare le opere consisteranno in :

- posa tubazione di scarico in PEAD Ø 315 mm per circa 66,25 m dotata di valvola di non ritorno tipo clapet posizionata nella parte terminale;
 - posa di n. 3. (tre) pozzetti di ispezione monolitici in cls vibrato con chiusini in ghisa sferoidale classe D400;
 - realizzazione di scogliera con massi disposti in sagoma prestabilita di volume non inferiore a mc 0,30 e di peso superiore a Kg 800,00, in parte intasati, con base posta ad un metro sotto l'alveo con L: m 6,70 in testa e m 11,60 alla base; area sezione circa 11,09 mq; altezza max circa 3,15 m;
 - taglio arbustivo lungo il tracciato definito per la nuova tubazione di scarico, con inerbimento finale per intervento migliorativo dello stato di fatto riscontrato in sede di sopralluogo;
- Il volume di scavo è pari a circa mc 324,00 (<mc 2.500) ; superficie interessata dall'intervento pari a circa mq 174,00 (< mq 5.000).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Claudio BADARIOTTI , costituiti da n° 1 Relazione tecnico illustrativa, Idraulica, Geologica e da n° 5 tavole grafiche, in base alle quali è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi. Gli elaborati suddetti sono stati pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Giaveno per quindici giorni consecutivi, dal 24.07.2015 al 08.08.2015, trasmessi al settore scrivente e giunti in data 20.08.2015 senza che pervenissero osservazioni od opposizioni,

In data 23.07.2015 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati da questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;

- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici; visto altresì il *parere* del Servizio Tutela della fauna e della flora della Provincia di Torino, di cui alla nota in data 22.07.2015 prot. n. 106449 MD7 (pervenuta in data 22.07.2015 prot. PEC n. 39248);
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- vista la nota del 10.06.2015 a firma del progettista Ing. Claudio BADARIOTTI, che relativamente ai lavori in oggetto *dichiara* che il materiale litoide presente in alveo, con riferimento alla D.G.R. n. 44-5084 del 14.01.2002 e alla D.G.R. n. 21-1000 del 09.02.2015, sarà ricollocato in sito ad imbottimento spondale;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, la Società SMAT S.p.A., ad eseguire le opere previste, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il progetto esecutivo dovrà contenere i calcoli di verifica della stabilità della scogliera, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinta del terreno, sovraccarichi accidentali e permanenti, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, ecc.);
3. il piano di appoggio della struttura di fondazione della scogliera dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo, nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di massi ciclopici e di substrato roccioso;
4. la prevista difesa spondale dovrà essere risolta per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte ed a valle nell'esistente sponda, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
5. i massi costituenti la difesa spondale dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava di prestito; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m³ e peso superiore a 8,0 kN; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilizzati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

6. il materiale legnoso proveniente dai tagli di vegetazione dovrà essere allontanato dall'alveo e non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
7. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi;
8. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
9. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
10. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
11. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
12. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
13. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere di che trattasi. Con successivo atto verrà rilasciato da parte di questo Settore il *provvedimento concessorio* per l'occupazione delle aree demaniali d'alveo, relativamente alle tubazioni di scarico, così come previsto dalla L.R. n. 12/2004 e dal regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Adriano Bellone